

Lo studio del Consiglio nazionale del notariato sulle possibilità legate alla legge 112/2016

Trust interni e non, vincoli soft

Ammessi per i disabili non gravi ma senza benefici fiscali

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Trust (interni ed esterni) e fondi speciali anche per soggetti disabili non gravi, ma senza benefici fiscali. La legge 112/2016 (nota come legge sul Dopo di noi) prevede forme di garanzia per i soggetti deboli, che possono essere estesi anche a prescindere dalle agevolazioni tributarie. Lo precisa uno studio del Consiglio nazionale del notariato, che ha illustrato le ricadute operative della legge per i profili civilistici. Sempre il Consiglio del notariato, con un altro studio, ha fornito indicazioni sul dettaglio dei benefici fiscali (per i quali è previsto un decreto attuativo, di cui non si sente il bisogno, visto il dettaglio della norma primaria). Ma passiamo ad esaminare le indicazioni contenute nei documenti dei notai.

Beneficiari. I destinatari principali della legge sono i disabili gravi. «Peraltro», si legge nello studio in esame, «ciò non esclude che gli atti e gli istituti previsti dalla legge 112/2016 possano essere stipulati in favore di persone la cui disabilità non sia grave». Con una conseguenza: in questo caso non si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Sostegno familiare. L'assenza di sostegno familiare non è un requisito richiesto per la conclusione dei contratti e atti (stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Questo perché la disciplina delle misure di assistenza, cura e protezione è prevista anche in vista del venir meno del sostegno familiare.

Atto pubblico. Per ottenere le esenzioni e agevolazioni è necessario che l'istituzione del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali e anche la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile avvengano per atto pubblico.

Trust. Un problema, segnalato dai notai, rispetto al trust riguarderà l'individuazione dell'istituto di riferimento, visto che l'Italia non ha una normativa specifica. Lo studio identifica i trust nei rapporti giuridici istituiti da una persona, il costitutore, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di



Salvatore Lombardo,
presidente del Cnn

un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Dovrebbe essere inclusi sia i trust esteri sia i trust interni.

Atto di destinazione. In relazione all'atto di destinazione, lo studio, premettendo che la legge nulla dice in merito alla struttura dell'atto, è del parere che dovrebbe poter assumere struttura unilaterale o bilaterale, cioè prevedere il trasferimento dei beni a un gestore.

Atti. Atti e contratti devono contenere apposite clausole previste dalla legge quale condizione per ottenere i benefici fiscali (articolo 6). Il documento del Consiglio nazionale del notariato aggiunge che il contenuto di atti e contratti dovrà essere arricchito in relazione alle concrete esigenze del soggetto da assistere e del programma che, attraverso la destinazione, i disponenti intendono realizzare.

Destinazione dei beni. Alla morte del beneficiario disabile i beni destinati (o che ciò che ne rimane) potranno essere ritrasferiti ai soggetti che hanno stipulato l'atto o essere attribuiti ad altri soggetti. Per la prima ipotesi, nota lo studio in commento, la norma non sembra tenere conto del fatto che i beni e diritti da utilizzare in favore del disabile potrebbero essere stati destinati, inoltre, da parte di soggetti diversi da coloro che hanno stipulato l'atto originario.

Secondo i notai il trattamento tributario di favore, che sottopone il ritorno dei beni nel patrimonio dei soggetti che hanno stipulato l'atto, sarà applicabile anche nel caso in cui i beni ritornino agli eventuali terzi che hanno apportato i beni in favore del disabile mentre se i beni apportati da costoro dovranno

non essere attribuiti a terzi si applicherà l'imposta di donazione.

Benefici fiscali. I notai rilevano che l'imposta della esenzione dall'imposta sulle donazioni potrebbe non essere rilevante, se si considera che, nel tributo in esame, già è prevista una franchigia di 1.500 euro per i trasferimenti a favore soggetti portatori di handicap. Lo studio, infine, considera poca cosa la possibilità per i comuni di stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale: gli enti hanno notevole discrezionalità in merito.

Decreto attuativo pericoloso. Lo studio dichiara un certo stupore per la norma transitoria che rinvia a un decreto ministeriale attuativo: la disciplina fiscale risulta autosufficiente e di immediata applicazione, senza la necessità di provvedimenti attuativi. Anzi stabilire ulteriori condizioni o limitazioni ai diversi benefici, potrebbero anche risultare illegittimi.

Cnf, 2015 in attivo

Il bilancio consuntivo del Cnf 2015 ha chiuso con un risultato positivo di 3.958.202 euro. L'annuncio è arrivato, ieri, direttamente dal Consiglio tramite una nota pubblicata sul nuovo portale. «Un risultato», si legge nella nota, «conseguenza di una gestione al risparmio svolta nel corso dell'anno 2015 finalizzata a creare un avanzo patrimoniale utilizzabile nel 2016 nell'ottica di un ricercato equilibrio di breve-medio termine per gli investimenti programmati già nel 2015 e, di fatto, da realizzarsi nel corso dell'anno 2016. La somma utilizzabile in avanzo sarà impiegata nel corso del 2016 solo per la metà dell'importo; la restante parte resterà», ha sottolineato il Cnf, «come riserve patrimoniali che a fine 2015 risultano essere superiori ai 22 mln di euro» (si veda *ItaliaOggi* del 7,8 e 9 luglio 2016). Per quanto attiene il preventivo 2016, invece, questo risulta essere «stato costruito con la consapevolezza di una liquidità creata ad hoc per i nuovi investimenti di natura straordinaria. Tali investimenti, che si sono concretizzati nella promozione e supporto all'iniziativa editoriale di *Il Dubbio*, sono stati programmati in funzione del riassorbimento parziale del surplus del 2015 e in parte saranno contenuti nel risparmio della voce comunicazione. Il preventivo 2016 prevede anche un innovativo regime indennitario per i Consiglieri il cui impatto economico risulta coperto dalle entrate ordinarie. Quanto alle sanzioni comminate dalla Agcm», ha concluso il Cnf, «queste sono state inserite nel bilancio consuntivo 2015 e non impatteranno sulla gestione del 2016».

IL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA LUISS E DAL CONSORZIO INTEGRA

Sulle linee guida Anac dubbi di costituzionalità

Dubbi di costituzionalità sulle linee guida vincolanti Anac quando incidono su diritti e doveri degli operatori; gli effetti negativi sul mercato degli appalti dipendono dalla mancanza di disciplina transitoria del nuovo codice e dall'assenza di fondi per fare i progetti esecutivi. E quanto emerso, ieri, nel corso del Convegno organizzato dal Consorzio Integra (consorzio di cooperative aderente a Anapl-Legacoop) e dalla Luiss dal titolo «Il nuovo codice dei contratti: effetti sul mercato», che ha visto coordinatore dei lavori Marcello Clarich (professore di diritto amministrativo alla Luiss) e gli interventi introduttivi del direttore del dipartimento di giurisprudenza Antonio Nuzzo, di Vincenzo Onorato, presidente del Consorzio Integra e di Mauro Lusetti, presidente Legacoop. Per quel che riguarda gli effetti negativi derivanti dall'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, è stato il presidente di Anac, Raffaele Cantone, a sottolineare che «è indubbio che la prima applicazione pratica ha evidenziato criticità e inevitabili cautele delle amministrazioni, spesso restie al cambiamento, ma va dato atto che il codice, pur con qualche limite, introduce una nuova visione e si caratterizza come elemento di efficienza del sistema». Per Cantone la principale novità è quella di «mettere al centro un progetto vero e non scadente; questa novità del progetto esecutivo comporta dei tempi di adeguamento dei progetti e forse occorreva pensare a dei fondi per la progettazione per evitare ritardi». È stato poi il consigliere di stato Carlo Deodato a intervenire ponendo qualche dubbio di costituzionalità sulla natura delle linee

guida vincolanti emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione: «Pur avendo firmato il parere del Consiglio di Stato sul decreto delegato che ha trattato della natura delle linee guida Anac, personalmente ritengo che gli atti di normazione secondaria che insistono sui diritti e sui doveri degli operatori non possano essere affidati ad atti di regolazione delle Autorità indipendenti ma devono essere di competenza del governo». Per quel che riguarda gli effetti negativi sul mercato (calo dei bandi) Deodato li imputa alla mancanza di una disciplina transitoria del nuovo codice. Sulle linee guida emesse da Anac Deodato ha espresso apprezzamento per l'invio al Consiglio di Stato per un parere, ancorché non vincolante, «da advisor delle pubbliche amministrazioni» e ha annunciato che già è stato avviato il lavoro: «di quelle trasmesse soltanto le linee guida sul Responsabile del procedimento sono vincolanti, mentre quelle sui servizi di ingegneria e architettura e quella sull'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) non sono vincolanti». Sulle linee guida sull'Oepv, di cui è relatore, Deodato ha segnalato che molte indicazioni sono «generiche o poco efficaci» e che «le pubbliche amministrazioni andrebbero maggiormente orientate». Il Consigliere Anac Michele Corradino ha poi affermato che il calo dei bandi di gara di questi due mesi era già stato avvertito negli ultimi mesi del 2015 e che nel settore dei servizi e delle forniture è meno forte che nei lavori; ha inoltre annunciato che sta per essere costituita la Cabina di regia sull'attuazione del Codice presso la presidenza del consiglio.

Andrea Mascolini